



**COMUNE DI UDINE
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
U.O. PROGETTI EDUCATIVI 3-14 ANNI**

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI

Approvato con deliberazione consiliare n. 103 del 21 giugno 1999.

Modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 28 marzo 2022.

ART. 1 ISTITUZIONE

L'Amministrazione Comunale di Udine organizza durante il periodo estivo i Centri Ricreativi per bambini e ragazzi in età prescolare e scolare, secondo modalità definite annualmente dal competente Servizio.

ART. 2 FINALITA'

I Centri Ricreativi Estivi sono un servizio di interesse pubblico e di sostegno alle famiglie, che si propone di consentire ai bambini che rimangono in città di trascorrere, durante il tempo libero estivo, un'esperienza di socializzazione in una dimensione educativa, ricreativa e di libera espressione.

ART. 3 UTENTI

I Centri Ricreativi Estivi accolgono minori secondo le fasce di età corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento scolastico per la scuola materna, elementare e media inferiore.

Nessun tipo di minorazione fisica o psichica può costituire causa di esclusione dal servizio e non può sussistere nessuna discriminazione per motivi che riguardino razza, lingua, religione e sesso.

ARTICOLO 4 ISCRIZIONI

La domanda di iscrizione va presentata al Comune di Udine esclusivamente ON-LINE, dal titolare della responsabilità genitoriale, o da chi ne fa le veci, entro i termini stabiliti nell'avviso.

Tale domanda deve essere completata con i seguenti dati:

- dati anagrafici dell'iscritto e di chi esercita la funzione genitoriale;
- eventuali recapiti telefonici e indirizzi e-mail per tutte le comunicazioni;
- eventuali note dietetiche, documentate mediante certificato medico;
- eventuali problematiche psicofisiche particolari, documentate mediante certificazione medico psicopedagogica;
- permessi per le uscite e le gite;
- nominativi delle persone autorizzate a prelevare il minore.

Il trattamento di predetti dati sarà svolto nel rispetto di quanto previsto da GDPR 2016/679 e per le sole finalità connesse all'espletamento del servizio.

L'accesso al servizio è garantito ai minori della fascia di età 3-14 anni compiuti al momento di godimento del servizio stesso. Hanno la priorità i minori residenti nel Comune di Udine e i minori di cui almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale è residente nel Comune di Udine.

Le domande di iscrizione sono ammesse - per ciascun turno di frequenza di ognuno dei Centri Ricreativi Estivi - in base all'applicazione dei criteri di seguito elencati in ordine di priorità.

A parità di criterio, si applicherà, progressivamente il criterio successivo:

1. minore in possesso dell'accertamento dell'handicap ai sensi della L. 104/92 al momento della presentazione della domanda (nel limite massimo del 10% dei posti disponibili per ciascun turno di frequenza in ogni Centro Ricreativo Estivo);
2. minori con entrambi i titolari della responsabilità genitoriale, anche se non conviventi, lavoratori, oppure, in caso di nucleo mono parentale, minori con il titolare della responsabilità genitoriale lavoratore;
3. minore con altri minori conviventi iscritti ai Centri Ricreativi Estivi organizzati dal Comune di Udine;
4. condizioni economiche delle famiglie misurate mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) – hanno priorità le famiglie con ISEE inferiore.

Le richieste dei non residenti vengono accolte solo a completamento dei posti rimasti disponibili applicando gli stessi criteri sopra indicati.

Vengono riservati alcuni posti, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili per ciascun turno di frequenza in ogni Centro Ricreativo Estivo, ai casi segnalati dal Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale".

Per ogni Centro Ricreativo Estivo viene stilata una lista d'attesa utile al fine di coprire eventuali posti disponibili in caso di rinunce o di mancata copertura totale o parziale dei posti riservati.

ART. 5

RETTE DI FREQUENZA

L'importo delle rette di frequenza, stabilito dal Consiglio Comunale, deve essere versato presso le sedi indicate.

L'iscrizione si intende perfezionata solo ad avvenuto pagamento per la retta ed esibizione della ricevuta ai competenti uffici.

In caso di iscrizione allo stesso turno di fratelli e sorelle, viene applicata una riduzione, stabilita con provvedimento del Consiglio Comunale, sull'importo delle rette di frequenza.

ART. 6

RIMBORSI

La retta di frequenza non è rimborsabile salvo che l'utente non abbia usufruito in modo assoluto del Servizio (nei seguenti casi: malattia del minore, malattia di un familiare o parente, necessità di spostare il periodo di ferie per motivi di lavoro, chiusura del C.RE., altri gravi motivi che verranno esaminati caso per caso).

L'utente che rinuncia alla frequenza del C.RE. è tenuto a comunicarlo al competente Servizio con la massima tempestività.

La domanda di rimborso dovrà essere inoltrata agli uffici competenti entro quindici giorni dalla conclusione del turno.

In caso di chiusura del C.RE. il rimborso è effettuato d'ufficio.

ART. 7

PERIODO, TURNI ED ORARIO

I Centri Ricreativi Estivi sono attivati con turni, orari e modalità stabiliti dal competente Servizio, istituendo, dove necessario e possibile, il servizio di mensa; sono di norma aperti nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. E' prevista la presenza di almeno un animatore quindici minuti prima dell'orario di ingresso e dopo l'orario di uscita stabiliti.

Le uscite anticipate rispetto all'orario di apertura devono essere comunicate anticipatamente e per iscritto da un genitore o da chi ne fa le veci, sollevando in tal modo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Il mancato rispetto dell'orario di ingresso da parte dell'utenza non assicura la regolare fruizione dei servizi erogati.

ART. 8

ASSENZE

Ogni caso di malattia o di prolungata assenza deve essere segnalata tempestivamente (anche telefonicamente) ai responsabili dei Centri Ricreativi Estivi. In caso di malattie infettive è obbligatorio presentare, al rientro del minore, il certificato medico di guarigione.

ART. 9

ASSICURAZIONE

Tutti gli iscritti ai Centri Ricreativi Estivi sono coperti da una polizza di assicurazione contro gli infortuni stipulata dal Comune in caso di gestione diretta, o dalla ditta appaltatrice del Servizio in caso di affidamento a terzi del Servizio stesso.

ART. 10

VESTIARIO E IGIENE PERSONALE

I partecipanti devono essere dotati di indumenti pratici e confacenti all'attività che si svolge nei Centri Ricreativi Estivi, oltre al corredo per l'igiene personale.

ART. 11

ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alle sedi dei Centri Ricreativi Estivi è vietato a tutte le persone estranee all'attività; i rappresentanti degli organi dell'Amministrazione Comunale ed i dipendenti Comunali possono accedervi, nell'ambito delle proprie competenze, per i periodici controlli.

Ogni altra persona deve chiedere preventiva autorizzazione al competente Servizio.

ART. 12

DOVERI DELL' UTENZA

I partecipanti ai Centri Ricreativi Estivi devono mantenere un comportamento corretto rispettoso e non violento nei confronti delle persone e delle cose.

Il dirigente del competente Servizio si riserva la facoltà di assumere provvedimenti nei confronti dell'utenza (contestazione orale o scritta, allontanamento o sospensione, a seconda della gravità dei casi), qualora venga accertata la falsità delle dichiarazioni contenute nella domanda d'iscrizione, oppure nel caso si verificano fatti e comportamenti che possano essere di grave disturbo al corretto funzionamento del Centro Ricreativo Estivo e/o creare danno all' Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per sottrazioni o smarrimenti di capi di vestiario o di oggetti appartenenti agli iscritti.

ART. 13

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento rimane esposto al pubblico nelle sedi dove si ricevono le iscrizioni e quelle dei Centri Ricreativi Estivi.